

GLI EFFETTI DELLE MISURE DI PREVENZIONE DI CUI AL D.LGS. 159/2011 SUI RAPPORTI CONTRATTUALI PENDENTI

di Mario ASSENNATO*

Tribunale di Roma - Sezione lavoro
Sentenza del 27/06/2017 n. 6282
(Giudice Quartulli)

Le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito costituiscono questioni attinenti al rito, che non implicano questioni di competenza, con la conseguenza che il Giudice è tenuto a dichiarare "non la propria incompetenza, bensì, a seconda dei casi, l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge e, quindi, inidonea a conseguire una pronuncia di merito.

[Omissis]

Fatto e diritto

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio (...) al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"accertare e dichiarare il diritto del sig. (...) alle differenze retributive così come analiticamente indicate nel prospetto contabile allegato al presente ricorso e per l'effetto condannare la società (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 00186 Roma (...), al pagamento in favore del ricorrente, della somma di € 14.275,49 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo ex art. 429 c.p.c. di cui € 12.679,15 per differenze retributive ed € 1.596,34 per Trattamento di Fine Rapporto o nella

* Avvocato del Foro di Roma.

diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;

accertare l'eventuale omissione contributiva previdenziale in danno del ricorrente, e per l'effetto condannare la società (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 00186 Roma (...) al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali che risulteranno dovuti in virtù delle differenze retributive dovute e non corrisposte per tutto il periodo lavorato”.

Si è costituita in giudizio la resistente evidenziando che con provvedimento del 09-3-2017 i beni e le quote della società sono stati sottoposti a sequestro di prevenzione ed Dlgs 159/2001 con nomina degli Amministratori Giudiziari.

Ha pertanto eccepito l'incompetenza per materia e nel merito l'infondatezza della domanda.

Ritiene il giudicante che stante, la sottoposizione dei beni della società alla misura del sequestro ex dlgs 159/11, eventuali crediti debbano essere fatti valere dinanzi al giudice delegato nell'ambito della procedura di cui agli articoli 52 e ss. In particolare tale disposizione prevede che: *“La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:*

- a) che l'escussione del restante patrimonio del proposto sia risultato insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo per crediti assistiti da cause legittime di prelazione sui beni sequestrati;*
- b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità;*
- c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;*
- d) che nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.*

2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 587 e 59”.

Tali disposizioni, poi, prevedono la fissazione da parte del giudice delegato, anche prima della confisca, di un termine perentorio per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e della data dell'udienza di verifica dei crediti (art 57); la presentazione da parte dei creditori di domanda di ammissione del credito (art 58); la verifica dei crediti e composizione dello stato passivo da parte del “giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero” (art 59); la liquidazione dei beni da parte dell'amministratore giudiziario (art 60) e la redazione di un Progetto e piano di pagamento dei crediti.

Tali norme, quindi introducono un rito speciale per l'accertamento dei crediti. Si tratta di una procedura che presenta forti analogie con la procedura fallimentare in quanto “entrambe postulanti immobilizzazioni patrimoniali a garanzia di interessi superiori individuali” (cfr Trib Roma ord. Del 29.1.15 in atti). Pertanto in applicazione dei principi costantemente affermati dalla suprema corte con riferimento alla vis attrattiva del foro fallimentare, le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichia-

rato fallito costituiscono questioni attinenti al rito, che non implicano questioni di competenza, con la conseguenza che il Giudice è tenuto a dichiarare “non la propria incompetenza, bensì, a seconda dei casi, l’inammissibilità o l’improcedibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge e, quindi, inidonea a conseguire una pronuncia di merito” (Cass. n. 1686/11; n. 9198/2017).

Va pertanto dichiarata l’improcedibilità della domanda.

La natura meramente processuale della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite.

PQM

dichiara l’improcedibilità della domanda e compensa integralmente le spese di lite.

[Omissis]

NOTA

Il D.lgs. n. 159/2011 (cd. Codice antimafia) dedica ai rapporti giuridici pendenti alla data del sequestro di prevenzione una specifica disciplina prevedendo tanto per i beni quanto per le aziende la sospensione automatica dei contratti non interamente eseguiti al momento del sequestro, ivi compresi i rapporti di lavoro.

L’art. 56 (“Rapporti Pendenti”) così al primo comma testualmente recita: “*Se al momento dell’esecuzione del sequestro un contratto relativo al bene o all’azienda sequestrata è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti, l’esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto*”.

Il secondo comma dell’art. 56 prevede poi che “*il contraente può mettere in mora l’amministrazione giudiziario facendosi assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni decorso il quale il contratto si intende risolto*”.

Il terzo comma, infine, stabilisce che “*se dalla sospensione di cui al comma 1 può derivare un danno grave al bene o all’azienda, il giudice delegato autorizza, entro trenta giorni dall’esecuzione del sequestro, la provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti. L’autorizzazione perde efficacia a seguito della dichiarazione prevista dal comma 1*”.

La sospensione dei rapporti pendenti, dunque, opera nei confronti di tutti i contratti ad esecuzione continuata o periodica, così come previsto nella disciplina fallimentare laddove l’art. 72 della l.f. stabilisce espressamente che “*rimangono sospesi per effetto del fallimento i contratti ad esecuzione continuata o periodica*”.

Come noto si definiscono contratti a esecuzione continuata quelli in cui gli effetti si prolungano nel tempo in quanto la prestazione è ininterrotta: il tipico esempio è il contratto di locazione ma anche il contratto di somministrazione e quello di appalto

di servizi nei quali l'obbligo della prestazione consiste in un dare.

Rientrano senza dubbio tra i contratti ad esecuzione continuata anche quelli in cui l'obbligo della prestazione consiste in un fare: il caso tipico è rappresentato dai contratti di lavoro nei quali il lavoratore si obbliga a svolgere continuativamente la propria prestazione di lavoro.

il tema degli effetti del sequestro di prevenzione sui contratti di lavoro subordinato, vista la delicatezza della questione, merita una adeguata e specifica riflessione.

L'art. 56 in questione prevede genericamente che l'Amministratore Giudiziario possa subentrare nei contratti pendenti, preventivamente autorizzato dal Giudice Delegato, o possa risolverli, non essendovi un richiamo specifico alla disciplina dei rapporti di lavoro.

L'assenza all'interno del codice antimafia di una disciplina dedicata alla corretta gestione dei rapporti di lavoro - e nello specifico alla loro prosecuzione o al recesso - crea alcune incertezze considerato che la normativa speciale non può conferire all'Amministrazione Giudiziaria un potere di recesso *ad nutum* generalizzato per il solo fatto che l'azienda è stata colpita dal sequestro di prevenzione.

Al riguardo, l'art. 41 comma 4 del d.lgs. 159/2011 stabilisce che i rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolati dal codice civile, ove non espressamente disposto.

Al contempo, l'art. 35, comma 3 del c.d. Antimafia stabilisce che *"non possono essere nominati collaboratori dell'Amministrazione Giudiziaria il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di coloro a cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le stesse persone non possono altresì svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore giudiziario"*.

Risulta pacifico, pertanto, che l'Amministratore Giudiziario, previa autorizzazione del Giudice Delegato, possa risolvere *ad nutum* unicamente i rapporti di lavoro con le persone indicate dal richiamato art. 35.

Tale principio è stato recentemente ribadito anche dall'intervento della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione mediante la sentenza n. 10439 del 27 aprile 2017.

La Corte, richiamando la normativa di cui al d.lgs. 159/11, ha evidenziato come essendo evidente il carattere speciale della normativa e la finalità di ordine pubblico, che non può che comprendere tutti i rapporti di collaborazione con le persone indicate all'art. 35, *"deve affermarsi la applicabilità della normativa speciale anche ai rapporti di lavoro, per i quali, quindi, è prevista, tra l'altro, una risoluzione del rapporto con recesso da parte dell'amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice, nei confronti dei soggetti indicati all'art. 35."*

In tali casi, dunque, anche la Corte di Cassazione ha ribadito come la stessa legge speciale, in ragione della finalità di ordine pubblico, prevede la giustificazione del licenziamento, al di là delle ipotesi di recesso previste dalla legge ordinaria.

Si rende opportuno segnalare però che la facoltà di recesso legale in capo all'Amministrazione Giudiziaria sembra limitata alle persone ritenute inopportune ed elencate nell'art. 35, non prevedendo la Corte un generale potere di recesso al di fuori

dei casi tassativamente elencati da tale norma.

Si tratta, dunque, di una facoltà di recesso che al momento risulterebbe circoscritta alla fattispecie ex art. 35 ossia ai quei soggetti che, previa verifica e autorizzazione del giudice delegato, siano ritenuti inopportuni rispetto agli scopi del procedimento di prevenzione ossia quelli relativamente ai quali l'altro contraente possa risultare consapevole della presunta estrazione mafiosa dell'impresa e/o compiacente del proposto e/o quelli dietro i quali si celino secondi fini.

In realtà sembrerebbe logico e aderente alle finalità del Codice Antimafia che l'Amministratore Giudiziario possa irrogare lo scioglimento legale speciale non solo nei confronti delle persone indicate espressamente dall'art. 35, ma anche nei confronti di tutti quei soggetti che, seppur non tassativamente indicati dalla citata norma, siano comunque, previa verifica e autorizzazione del giudice delegato, ritenuti inopportuni rispetto agli scopi del procedimento di prevenzione; ma allo stato l'esistenza di una specifica previsione di cui all'art. 35 non ci consente di poter giungere a tale conclusione.

Resta inteso che l'amministratore giudiziario, può procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro anche alla luce delle esigenze di manodopera che può riscontrare nello svolgimento dell'attività economica restando ovviamente applicabili, al di là della previsione speciale di cui all'art. 56, anche le fattispecie di recesso previste dalla normativa ordinaria (licenziamento per motivi economici o per giusta causa), così come ribadito anche dalla Sentenza di Cassazione in esame.

Infine, sempre con specifico riferimento ai rapporti di lavoro pendenti, si ritiene opportuno formulare alcune considerazioni sulla competenza funzionale dell'Autorità Giudiziaria da adire in caso di controversia di lavoro.

Al riguardo la normativa dettata dal d.lgs. 159/2011 ha previsto una disciplina specifica - mutuata anche in questo caso dalla legge fallimentare - per l'accertamento dei crediti attraverso le disposizioni di cui agli artt. 57 e seguenti.

Si tratta di un rito speciale che deve essere seguito secondo un procedimento ben delineato dinanzi al Giudice Delegato con l'assistenza dell'Amministrazione Giudiziaria e con la partecipazione facoltativa del Pubblico Ministero.

Pertanto, in virtù dei principi costantemente affermati dalla Suprema Corte di Cassazione con riferimento alla *vis attractiva* del foro fallimentare, va da sé che tutte le domande giudiziali avanzate da un dipendente dell'azienda colpita dalla misura di prevenzione ed aventi ad oggetto richieste di natura meramente patrimoniale vanno proposte dinanzi al Giudice Delegato in osservanza del procedimento previsto dagli artt. 57 e seguenti.

Il Giudice Ordinario, pertanto, non potrà rendere pronunce di condanna a contenuto patrimoniale come è stato già più volte affermato dagli stessi Giudici ordinari investiti della questione (Tribunale di Roma, sez. lavoro, r.g. 32105/2014, Sent. 29/01/2015 - Dott.ssa Marrocco).

Ancora più di recente il Tribunale di Roma ha ribadito come il Giudice Ordinario investito di questioni di natura meramente creditoria debba dichiarare la inammissibilità della domanda giudiziale proposta secondo un rito diverso da quello previsto dalla legge (Tribunale di Roma, r.g. 344/2017, Sent. n. 6282/2017 - Dott.ssa Quartulli), segnalando altresì che la questione è semplicemente attinente al rito da seguire - nel caso di specie previsto espressamente dal d.lgs 159/2011 - e non implica

neanche questioni di competenza funzionale con la conseguenza che il Giudice non è tenuto a dichiarare la propria incompetenza bensì a dichiarare l'inammissibilità o improcedibilità della domanda.

In capo al Tribunale Ordinario rimane senza dubbio la competenza a conoscere delle domande volte all'accertamento della nullità e/o illegittimità del licenziamento e alla reintegrazione nel posto di lavoro.

Anche in questo caso, stante l'evidente analogia con il procedimento dettato dalla legge fallimentare, si richiama il noto orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo il quale spetta al Giudice del Lavoro accertare la domanda di impugnazione del licenziamento nelle quali il lavoratore vanta un interesse ulteriore e distinto rispetto al semplice accertamento di natura creditoria.

Questo principio può essere interamente applicato anche al caso dell'imprenditore sottoposto a misura di prevenzione laddove la finalità anche in questo in caso è volta all'immobilizzazione patrimoniale a garanzia di interessi superindividuali (in termini sempre Tribunale di Roma del 29/1/2015).

Per simmetria, del resto, evidenzia il Tribunale di Roma nella richiamata ultima sentenza, anche in presenza di una pronuncia di reintegra sfavorevole all'imprenditore colpito dalla misura di prevenzione, non è precluso poi agli organi della procedura operare una valutazione di compatibilità della sentenza di condanna con le finalità previste dall'art. 56, dovendo poi gli organi della procedura verificare la possibilità di dare concreta attuazione alla sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro.